

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1335/2014 DELLA COMMISSIONE**del 16 dicembre 2014****che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 187,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione ⁽²⁾ dispone modifiche per i codici NC dei prodotti lattiero-caseari del capitolo 4 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione ⁽³⁾ reca modalità di applicazione per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari. Al fine di integrare le modifiche dei codici NC per i prodotti lattiero-caseari, è necessario aggiornare gli allegati I, II e VII bis di tale regolamento.
- (3) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001 si riferisce a codici NC che sono soppressi con effetto dal 1° gennaio 2015. Inoltre, l'allegato 3, riguardante le concessioni relative ai formaggi, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli ⁽⁴⁾, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione ⁽⁵⁾, prevede la piena liberalizzazione degli scambi bilaterali di formaggi a decorrere dal 2007. Tale disposizione è pertanto obsoleta e deve essere soppressa.
- (4) L'articolo 19 bis, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 4), lettera c) relativo all'allegato VII bis, parte 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001 e l'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), punto ii), relativo all'allegato II, parte C, del medesimo regolamento riguardano rispettivamente un contingente tariffario per il formaggio e importazioni preferenziali in applicazione dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro ⁽⁶⁾, approvato con decisione 2004/441/CE del Consiglio ⁽⁷⁾. Tali disposizioni si riferiscono a codici NC che sono soppressi con effetto dal 1° gennaio 2015. Poiché sono scaduti sia il corrispondente periodo contingente che il periodo di soppressione dei dazi all'importazione, è opportuno sopprimere tali disposizioni.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:

- (1) all'articolo 4, il paragrafo 2 è soppresso;

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 312 del 31.10.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).

⁽⁴⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

⁽⁵⁾ Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 311 del 4.12.1999, pag. 3.

⁽⁷⁾ Decisione del Consiglio 2004/441/CE, del 26 aprile 2004, relativa alla conclusione dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 109).

- (2) all'articolo 19 *bis*, i paragrafi 1, lettera c), e 4, lettera c), sono soppressi;
- (3) all'articolo 20, il paragrafo 1, lettera a), punto ii), è soppresso;
- (4) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- (5) l'allegato II è così modificato:
 - a) la parte B è sostituita dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
 - b) la parte C è soppressa;
- (6) l'allegato VII *bis* è così modificato:
 - a) la parte 3 è soppressa;
 - b) la parte 4 è sostituita dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2014

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:

(1) la parte I.A è sostituita dal testo seguente:

«I.A

CONTINGENTI TARIFFARI NON SUDDIVISI PER PAESE DI ORIGINE

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci (!)	Dazio all'importazione (EUR/100 kg peso netto)	Paese di origine	Contingente annuo (in tonnellate)	Contingente semestrale (in tonnellate)
09.4590	0402 10 19	Latte scremato in polvere	47,50	Tutti i paesi terzi	68 537	34 268,5
09.4599	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 90 10 (*) 0405 90 90 (*)	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte	94,80	Tutti i paesi terzi	11 360 in equivalente burro (*) (*) 1 kg di prodotto = 1,22Kg di burro	5 680
09.4591	ex 0406 10 30 ex 0406 10 50 ex 0406 10 80	Formaggio per pizza, congelato, in pezzi di peso unitario inferiore o pari a 1 g, in recipienti di contenuto netto pari o superiore a 5 kg, avente tenore, in peso, di acqua, pari o superiore al 52 % e avente tenore, in peso, di materie grasse della materia secca pari o superiore al 38 %	13,00	Tutti i paesi terzi	5 360	2 680
09.4592	ex 0406 30 10	Emmental fuso	71,90	Tutti i paesi terzi	18 438	9 219
	0406 90 13	Emmental	85,80			
09.4593	ex 0406 30 10	Gruyère fuso	71,90	Tutti i paesi terzi	5 413	2 706,5
	0406 90 15	Gruyère, Sbrinz	85,80			
09.4594	0406 90 01 (2)	Formaggi destinati alla trasformazione	83,50	Tutti i paesi terzi	20 007	10 003,5
09.4595	0406 90 21	Cheddar	21,00	Tutti i paesi terzi	15 005	7 502,5

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Dazio all'importazione (EUR/100 kg peso netto)	Paese di origine	Contingente annuo (in tonnellate)	Contingente semestrale (in tonnellate)
09.4596	ex 0406 10 30 ex 0406 10 50 ex 0406 10 80	Formaggi freschi (non affinati), compresi i formaggi di siero di latte e i latticini, diversi dai formaggi per pizza di cui al numero 09.4591	92,60 92,60 106,40	Tutti i paesi terzi	19 525	9 762,5
	0406 20 00	Formaggi grattugiati o in polvere	94,10			
	0406 30 31	Altri formaggi fusi diversi da quelli grattugiati o in polvere	69,00			
	0406 30 39		71,90			
	0406 30 90		102,90			
	0406 40 10 0406 40 50 0406 40 90	Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti striature prodotte da <i>Penicillium roqueforti</i>	70,40			
	0406 90 17	Bergkäse e Appenzell	85,80			
	0406 90 18	"Fromage fribourgeois", Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine	75,50			
	0406 90 23	Edam (Geheimratskäse)	75,50			
	0406 90 25	Tilsit	75,50			
	0406 90 29	Kashkaval	75,50			
	0406 90 32	Feta	75,50			
	0406 90 35	Kefalotyri	75,50			
	0406 90 37	Finlandia	75,50			
	0406 90 39	Jarlsberg	75,50			
	0406 90 50	Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra	75,50			
	ex 0406 90 63	Pecorino	94,10			
	0406 90 69	Altri	94,10			
	0406 90 73	Provolone	75,50			

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Dazio all'importazione (EUR/100 kg peso netto)	Paese di origine	Contingente annuo (in tonnellate)	Contingente semestrale (in tonnellate)
	0406 90 74	Maasdam	75,50			
	ex 0406 90 75	Caciocavallo	75,50			
	ex 0406 90 76	Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø	75,50			
	0406 90 78	Gouda	75,50			
	ex 0406 90 79	Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin	75,50			
	ex 0406 90 81	Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	75,50			
	0406 90 82	Camembert	75,50			
	0406 90 84	Brie	75,50			
	0406 90 86	Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa tra il 47 % e il 52 %	75,50			
	0406 90 89	Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa tra il 52 % e il 62 %	75,50			
	0406 90 92	Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa tra il 62 % e il 72 %	75,50			
	0406 90 93	Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa superiore al 72 %	92,60			
	0406 90 99	Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 40 %	106,40			

⁽¹⁾ Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

⁽²⁾ Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 0406 30 della nomenclatura combinata. Si applicano le disposizioni degli articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.»

(2) La parte I.I è sostituita dalla seguente:

«I.I

Contingenti tariffari conformemente all'allegato II dell'accordo con l'Islanda approvato con decisione 2007/138/CE

Contingente annuale dal 1° luglio al 30 giugno

Quantitativi in tonnellate

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci (*)	Dazio applicabile	Contingente annuale	Contingente semestrale dal 1.1.2008
09.4205	0405 10 11	Burro naturale	Esenzione	350	175
	0405 10 19				
09.4206	ex 0406 10 50 (**)	“Skyr”	Esenzione	380	190

(*) Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

(**) Codice NC con riserva di modifica, in attesa della conferma della classificazione del prodotto.»

ALLEGATO II

«II.B

REGIMI PREFERENZIALI DI IMPORTAZIONE — TURCHIA

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Paese di origine	Dazio all'importazione (EUR/100 kg peso netto)
1	0406 90 29	Kashkaval	Turchia	67,19
2	0406 90 50	Formaggi ottenuti da latte di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di pelle di capra	Turchia	67,19
3	ex 0406 90 86 ex 0406 90 89 ex 0406 90 92	Tulum Peyniri, ottenuto da latte di pecora o di bufala, in imballaggi individuali di plastica o in altri tipi di imballaggi di peso inferiore a 10 kg	Turchia	67,19

⁽¹⁾ Ferme restando le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.»

ALLEGATO III

«4.

CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA DECISIONE N. 1/98 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Paese di origine	Contingente annuo dal 1° gennaio al 31 dicembre (in tonnellate)	Dazio all'importazione (EUR/100 kg peso netto)
09.0243	0406 90 29	Kashkaval	Turchia	2 300	0
	0406 90 50	Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra			
	ex 0406 90 86 ex 0406 90 89 ex 0406 90 92	Tulum Peyniri, ottenuto da latte di pecora o di bufala, in imballaggi individuali di plastica o in altri tipi di imballaggi di peso inferiore a 10 kg			

⁽¹⁾ Ferme restando le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.»